



CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Via Tommaso Cannizzaro - 98100 Messina – Italia Tel. 090/77661

SEGRETERIA PRESIDENZA

Tel. 090/717297 - 7766385 e-mail: ca.messina@giustizia.it

Prot. 9457

Rif. nota prot.

OGGETTO: Aggiornamento Contenuto Linee Guida Settore Civile

Ai Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Civili della Corte
SEDE

Al Sig. Presidente f.f. della Sezione Lavoro della Corte
SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
MESSINA

Al Consiglio Giudiziario
SEDE

Si trasmette in allegato copia del provvedimento di cui all'oggetto.

Messina 20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dott. Michele GALLUCCIO)



CORTE di APPELLO di MESSINA

Il Presidente della Corte;

viste le linee guida emanate, da ultimo, con nota del 23.7.2020 e richiamato il contenuto delle precedenti;

visti la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.19.5 2020, n. 34 e il Decreto Legge n. 125/2020(publicato il 7 ottobre 2020);

OSSERVA

La legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.5 2020, n. 34(Gazzetta ufficiale del 18.7.2020), all'art.221, quarto comma, prevedeva che, fino al 31.10.2020 *".....il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"*

Ne discende che, secondo il disposto normativo, era stata attuata la traslazione del potere di disporre la trattazione dell'udienza civile con modalità cartolare o a trattazione scritta con il deposito di note, dal capo dell'ufficio (art.83 commi 6 e 7 D.L. 17.3.2020 n.18, e succ. modif.) al giudice (monocratico o collegiale) procedente, mentre la possibilità dell'udienza virtuale, con collegamento a distanza rimaneva prevista per i Collegi, su istanza della parte interessata.

Il Decreto Legge n. 125/2020, pubblicato il 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale, contenente misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica, ha di fatto prolungato le norme sulla celebrazione da remoto dei processi fino alla fine del 2020. Infatti, il predetto decreto, all'art. 1 comma 3, lett. a) e b), ha differito la fine dell'emergenza dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, sostituendo la nuova data all'interno del D. L. n. 83/2020 (convertito nella L. n. 124/2020) e apportando modifiche all'allegato 1 di quest'ultimo decreto che conteneva l'elenco di tutte le norme emanate durante l'emergenza che restavano in vigore fino alla fine dello stato di emergenza(tramite l'art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Pertanto, fra le norme destinate a rimanere in vigore fino alla fine dell'emergenza, è stato inserito anche l'art. 221 del Decreto n. 34. Resta dunque in vigore l'estensione dell'obbligatorietà del deposito telematico agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio e

ai relativi documenti allegati e si continuerà ad utilizzare il sistema telematico di pagamento del contributo unificato e delle marche (norme derogabili, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, unicamente in caso di mancato funzionamento del sistema o se vi sono ragioni di indifferibile urgenza).

Va pertanto aggiornato il contenuto delle linee guida in precedenza adottate, nel senso di confermare, in adesione al dato normativo, la possibilità, per i Collegi Civili e per i Collegi del Lavoro, fino al 31 dicembre 2020, di *disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte*; ovviamente, con i limiti di operatività, necessariamente imposti dal rispetto del termine di trenta giorni, antecedenti l'udienza, per la comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta.

Vanno confermate, anche in questa sede, le indicazioni e prescrizioni igienico sanitarie formulate dalle Autorità, richiamate nei provvedimenti citati in premessa. Vanno pure richiamati i documenti tecnici dell'INAIL sulle strategie di prevenzione del contagio, distanziamento interpersonale di almeno un metro, prevenzione dell'affollamento e degli assembramenti negli ambienti del Palazzo di Giustizia e degli altri locali, adibiti ad uffici giudiziari, fasce orarie per la chiamata delle cause.

Si comunichi ai Presidenti delle Sezioni civili e della Sezione Lavoro della Corte.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Consiglio Giudiziario.

Messina 20.10.2020

Il Presidente della Corte
(Michele Galluccio)

